

Legge 190/2014, (Stabilità 2015) e ravvedimento operoso.

Come noto attraverso l'istituto del ravvedimento operoso il contribuente può sanare un ritardo o un errore di pagamento di un'imposta, la mancata presentazione di una dichiarazione, se effettua il versamento per la regolarizzazione in modo spontaneo nei termini stabiliti per legge.

La Legge di stabilità 2015, ha apportato significative novità in tema di ravvedimento operoso, più precisamente, *l'art.1 c. 637 della legge apporta, due rilevanti novità in vigore dal 1/1/2015, prevedendo che:*

-  *Il ravvedimento è applicabile anche nel caso in cui l'Ag.Entrate abbia già constatato e notificato al contribuente la violazione;*
-  *Il ravvedimento è applicabile anche nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate abbia già intrapreso accessi, ispezioni e verifiche.*

RAVVEDIMENTO OPEROSO: NUOVE REGOLE

Con le novità introdotte dalla Legge di stabilità, l'istituto del ravvedimento operoso, ha portata più ampia, in quanto *il contribuente ha a disposizione più tempo per rimediare alla violazione o omissione, potendo sanare la propria posizione anche dopo oltre un anno, a prescindere dalla circostanza che la violazione stessa sia già stata constatata ossia che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, rispetto alle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza.*

Quindi ad oggi *l'istituto del ravvedimento operoso non presenta più limiti temporali, tranne nei casi in cui il contribuente abbia ricevuto notifica di atti di liquidazione o di accertamento,* tra cui:

-  *le comunicazioni da controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972);*
-  *le comunicazioni da controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/1973).*

Dal 1° gennaio 2015, è stato aggiunto al ravvedimento sprint, breve e lungo, anche il ravvedimento lunghissimo che prevede due possibilità:

- ✓ *Ravvedimento effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (ravvedimento entro 2 anni dal termine per la presentazione della dichiarazione) ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta a 1/7 del minimo;*
- ✓ *Ravvedimento effettuato oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (ravvedimento effettuato oltre i 2 anni) ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo.*

RAVVEDIMENTO TRIBUTI NON GESTITI AGENZIA

Un'ulteriore nuova fattispecie riguarda invece la totalità dei tributi, non solo quindi quelli gestiti dall'Agenzia delle Entrate.

Se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è dovuta nella misura ridotta a 1/9 del minimo.

RAVVEDIMENTO POST ACCESSI O VERIFICA PER PVC

Infine, altra importante novità in materia di ravvedimento operoso è rappresentata dalla possibilità di avvalersi del ravvedimento per regolarizzare errori e omissioni, pur se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, anche al termine di attività di accesso. ispezione e verifica quindi, dopo aver ricevuto un processo verbale di constatazione.

Nel caso suddetto, la sanzione è ridotta a 1/5 del minimo.

Quest'ultima opportunità non è ammessa in caso di violazioni relative all'emissione di ricevute, scontrini fiscali e documenti di trasporto o all'installazione degli apparecchi per l'emissione di scontrini.

Riepilogando il tutto:

Tipologia violazione	Termine per ravvedimento	Riduzione sanzione rispetto al minimo
Mancato versamento del tributo	30 giorni dalla scadenza	1/10 del minimo
Errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo	90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (oppure 90 giorni dalla violazione se non è prevista dichiarazione)	1/9 del minimo
	Termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si è commessa la violazione (oppure 1 anno se non è prevista dichiarazione)	1/8 del minimo
	Termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all'anno in cui si è commessa la violazione (oppure 2 anni se non è prevista dichiarazione)	1/7 del minimo
	Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all'anno in cui si è commessa la violazione (oppure oltre 2 anni se non è prevista dichiarazione)	1/6 del minimo
	Dopo la constatazione della violazione tramite PVC	1/5 del minimo
Presentaz. tardiva di dichiaraz. (senza che scatti l'omissione)	Entro il 90° giorno successivo al termine originario di presentazione	1/10 del minimo

I nuovi meccanismi applicativi delle sanzioni di cui sopra sono applicabili dal 1/1/2015 ed in virtù del principio del *favor rei* si rendono applicabili anche a *violazioni commesse in anni prec.* che con le vecchie regole non sarebbero regolarizzabili, a meno che non risultano cause ostative sopra evidenziate. Ad esempio, una violazione commessa nel corso del 2013 il cui termine di regolarizzazione è scaduto lo scorso 30 settembre 2014, tornerà ad essere ravvedibile entro il 30 settembre 2015 pagando 1/7 della sanzione minima.